

COMUNE DI LONGONE SABINO
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. **22**

Data **20/04/2018**

**OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 – APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 16,00 e segg., nella sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei Signori:

		presenti	assenti
PEZZOTTI SANTINO	- Sindaco	[X]	[]
NOVELLI IVANO	- Vice Sindaco	[X]	[]
DE SANTIS IVANO	- Assessore	[X]	[]

Presiede il SINDACO Sig. Santino Pezzotti


Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rina Massenzi

PARERI ESPRESSI AI SENSI DALL'ART. 49 D. LGS 267/2000

RESPONSABILE SERVIZIO – REGOLARITA' TECNICA

- parere favorevole: Santino Pezzotti

Firma:



RAGIONIERE: REGOLARITA' CONTABILE

- parere favorevole: Santino Pezzotti

Firma:



Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2018-2020;

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 17 del 19/04/2018 che è stato pubblicato all'albo pretorio online;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n.296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette*

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Viste le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale e ritenuto giusto di confermarle anche per l'anno 2018;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 19/04/2018 avente ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale. Individuazione dei servizi e relativi costi. Determinazione tariffe e contribuzione anno 2018";

Dato atto che il Comune di Longone Sabino non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

Richiamato l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011;

Considerato pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della medesima legge;

Visto il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2018-2019-2020;

Richiamato l'art. 3 comma 12 del D.Lgs 118/2011 ai sensi del quale l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione;

Visto pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Stabilità 2018);

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Nulla avendo da eccepire in merito;

Con pareri unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati, di seguito elencati, previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria:
 - Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - Il prospetto concernente la composizione del fondo dei crediti di dubbia esigibilità;
 - Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - La nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.
- 2) Di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020;
- 3) Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- 4) Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2018 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
- 5) Di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 6) Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge;
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL SINDACO
SANTINO PEZZOTTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RINA MASSENZI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 20 APR. 2018 per restarvi per 15 giorni consecutivi.

LONGONE SABINO li 20 APR. 2018...



IL MESSO COM.LE

SANTILLI G.

COMUNICAZIONE A:

Capigruppo consiliari (art. 125 D. LGS 267/00)

SI

NO

prot. 1455

del

20 APR. 2018

ESECUTIVITA'

La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20 APR. 2018
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D.Lgs 267/2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co. 4 D. Lgs 267/2000)

Li 20 APR. 2018



IL SEGRETARIO COM.LE

Dott.ssa Rina Massenzi